



COMUNE DI BONARCADO

Provincia di Oristano

Corso Italia, 140 - Tel. 0783 569017

BANDO PUBBLICO

PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE AI SENSI DELL'ART. 11 DELLA LEGGE N. 431/98- ANNUALITÀ 2026

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

VISTO l'art. 11 della L. 9 dicembre 1998, n. 431 e successive modifiche, che ha istituito, presso il Ministero dei Lavori Pubblici, il Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, da utilizzare per la concessione ai conduttori di contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione che si trovino in condizioni di disagio economico.

VISTO il Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici del 07 Giugno 1999 che stabilisce i requisiti minimi dei conduttori per beneficiare dei contributi integrativi previsti sulle risorse assegnate al Fondo nazionale di sostegno per l'accesso alle abitazioni in locazione di cui all'art. 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431 e criteri per la determinazione degli stessi.

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 36/36 del 9 luglio 2025 avente ad oggetto "Fondo per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione. Indirizzi per la predisposizione del nuovo bando regionale permanente e indicazioni per la ripartizione dei fondi tra comuni. Legge 9 dicembre 1998, n. 431, art. 11".

VISTA la determinazione del Servizio di edilizia residenziale pubblica (SER) n. 2222, prot. uscita n. 35034 del 21/07/2026 avente ad oggetto "Legge 9 dicembre 1998, n. 431, art. 11 – Fondo per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione. Approvazione nuovo bando regionale permanente e allegato modello per la trasmissione del fabbisogno"

PREMESSO

- ✓ che con Determinazione del Responsabile dell'Area Amministrativa è stato approvato il presente Bando pubblico e il relativo modulo di domanda;
- ✓ che l'erogazione dei contributi agli aventi diritto inseriti in graduatoria avverrà nei limiti delle risorse che verranno assegnate dalla RAS;
- ✓ che l'erogazione del contributo è subordinata alla presentazione di copia delle relative ricevute di avvenuto pagamento del canone di locazione mensile (o in alternativa, per chi non fosse in grado di produrle, dichiarazione liberatoria del proprietario dell'immobile, attestante l'avvenuto ricevimento dell'importo del canone di locazione mensile pattuito per l'anno 2026).

RENDE NOTO

che a partire dalla data di pubblicazione del presente bando ed entro e non oltre il termine **perentorio di scadenza fissato per il giorno 16 ottobre 2026**, sono aperti i termini per la presentazione delle domande per ottenere un contributo destinato a integrare il pagamento del canone di locazione annualità 2026.

ART. 1) DESTINATARI DEI CONTRIBUTI E REQUISITI PER L'AMMISSIONE AL BENEFICIO

Per l'ammissione al beneficio è necessario il possesso dei seguenti requisiti:

- 1) per tutti i richiedenti essere residente nel Comune di Bonarcado al momento della presentazione della domanda o essere stati residenti presso il Comune di Bonarcado nel periodo per il quale si richiede il contributo;
- 2) per gli immigrati extracomunitari possedere un regolare titolo di soggiorno;
- 3) essere o essere stati titolari, nel corso del 2026, di contratti di locazione ad uso residenziale di unità immobiliari di proprietà privata o pubblica siti nel Comune di Bonarcado occupate a titolo di abitazione principale o esclusiva, corrispondente alla residenza anagrafica del nucleo richiedente e risultanti da contratti di affitto regolarmente registrati. Sono ammessi anche i titolari di contratti di sublocazione e i titolari di contratti di locazione transitoria.
- 4) Appartenere ad una delle seguenti fasce di reddito:
 - **FASCIA A)** ISEE corrente o ordinario del nucleo familiare uguale o inferiore alla somma di due pensioni minime INPS (€ € **15.908,10** annue) rispetto al quale l'incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 14%;
 - **FASCIA B)** ISEE corrente o ordinario del nucleo familiare uguale o inferiore al limite di reddito previsto per l'accesso all'edilizia sovvenzionata, pari a € € **17.131,00**, rispetto al quale l'incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 24%.

Non sono ammessi al contributo gli assegnatari di alloggi a canone sociale ai sensi della Legge Regionale 6/04/1989 n. 13, in quanto non titolari di contratto di locazione.

Sono esclusi i contratti di locazione di alloggi delle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e delle categorie catastali riferite ad usi non abitativi.

Il contratto deve essere o essere stato regolarmente registrato e riferito ad un alloggio adibito ad abitazione principale, corrispondente alla residenza anagrafica del richiedente, tale condizione deve sussistere per il periodo al quale si riferisce il contratto di locazione.

Non è necessario che il richiedente sia titolare di un contratto di locazione al momento della presentazione della domanda ma deve essere stato titolare di un contratto di locazione anche per un periodo limitato dell'anno 2026.

Il contributo è concesso anche qualora il canone non sia stato corrisposto dal richiedente ma da un componente del nucleo.

In caso di decesso dell'intestatario, il contributo è riconosciuto in favore del nucleo residuo ovvero degli eredi, a condizione che sia formalizzato il subentro nel contratto di locazione e che sussista il possesso degli altri requisiti previsti dal bando in parola. Nel caso in cui il contratto sia stipulato tra più conduttori appartenenti a diversi nuclei familiari e residenti nel medesimo alloggio, ciascuno di loro, se in possesso dei requisiti, potrà presentare la domanda.

Gli utenti che nel corso dell'anno 2026 siano stati titolari di contratti di locazione in più Comuni dovranno presentare istanza a tutti i Comuni interessati.

Ai fini dell'accesso al beneficio in oggetto il nucleo familiare da considerare è quello del richiedente, così come risulta composto anagraficamente alla data di pubblicazione del presente bando.

ART.2) ESCLUSIONI DAL BENEFICIO

Sono esclusi dal beneficio:

-i titolari di contratti di locazione di unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9, nonché nelle categorie catastali riferite ad usi non abitativi;

- i nuclei familiari nei quali anche un solo componente risulti titolare del diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, ai sensi dell'art. 2 della L.R. 13/1989, sito in qualsiasi località del territorio nazionale. La nuda proprietà non è causa di esclusione. Qualora i componenti il nucleo familiare dovessero essere titolari di tali diritti, il nucleo familiare potrà essere ammesso al beneficio solamente qualora vi sia l'impossibilità giuridica a godere del bene o dei beni interessati (es. a causa di assegnazione della casa all'altro coniuge in sede di separazione). Nel caso in cui il componente del nucleo familiare non abbia l'intera proprietà, l'adeguatezza dell'alloggio è valutata sulla base della relativa quota. Il richiedente è ammesso al bando nel caso in cui, pur essendo titolare del diritto di proprietà, si trovi nell'impossibilità giuridica a godere del bene (ad esempio a causa di assegnazione della casa all'altro coniuge in sede di separazione);

-i richiedenti che abbiano in essere un contratto di locazione stipulato tra parenti e affini entro il secondo grado, o tra coniugi non separati legalmente.

-gli assegnatari di alloggi a canone sociale ai sensi della Legge Regionale 6 aprile 1989, n. 13, in quanto non titolari di contratti di locazione;

Il contributo non è concesso qualora il contratto non sia intestato al richiedente, ancorché il titolare del contratto sia un componente del nucleo familiare

ART. 3) AMMONTARE DEL CONTRIBUTO

L'ammontare di contributo per ciascun richiedente, appartenente alla **fascia A**, è destinato a ridurre sino al 14% l'incidenza del canone sul valore ISEE e **non può essere superiore a € 3.098,74**;

L'ammontare di contributo, per ciascun richiedente, appartenente alla **fascia B** è destinato a ridurre sino al 24% l'incidenza del canone sul valore ISEE e non può essere superiore a **€ 2.320,00**.

ART. 4) DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA

Per poter accedere ai suddetti benefici gli interessati devono presentare domanda indirizzata al Comune di Bonarcado, redatta sull'apposito modulo disponibile presso l'area modulistica del Comune e scaricabile dal sito istituzionale dell'Ente.

La domanda deve essere presentata dal titolare del contratto di locazione (locatario).

La domanda dovrà essere corredata da:

1. L'attestazione ISEE in corso di validità riferita all'intero nucleo familiare intendendo come nucleo quello risultante dalle certificazioni anagrafiche (come da normativa vigente);
2. copia del contratto di locazione registrato ai sensi della L. 431/98;
3. copia della ricevuta di versamento dell'imposta annuale di registrazione o relativa all'intero periodo di validità del contratto o eventuale certificazione della cedolare secca;
4. Ricevute comprovanti il pagamento del canone di affitto al proprietario dell'immobile e riferite all'annualità 2026, compilate debitamente in ogni loro parte. Le ricevute dovranno essere corredate per ogni mese di canone ognuna della marca da bollo da € 2,00 così come previsto dalle leggi vigenti. In alternativa posso essere presentate le ricevute di bonifico dalle quali emerga chiaramente il pagamento del canone di affitto al locatore oppure una dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 del proprietario dell'immobile la quale attesti l'avvenuto pagamento dell'importo dei canoni di locazione dovuti. In quest'ultimo caso, alla dichiarazione, debitamente sottoscritta dal locatore dovrà obbligatoriamente essere allegata fotocopia del documento di identità in corso di validità;
5. copia fotostatica di un documento d'identità in corso di validità del richiedente;
6. per i soli cittadini extracomunitari, la copia fotostatica del permesso/carta di soggiorno rilasciata ai sensi del D.L. n°286/98;
7. copia intestazione rapporto bancario rilasciato dalla banca o posta con l'indicazione del codice IBAN.

Le domande di partecipazione al presente bando, dovranno essere presentate improrogabilmente **entro il termine perentorio del giorno 16/10/2026**, con le seguenti modalità:

- consegna a mano all'ufficio protocollo,
- oppure
- invio all'indirizzo mail certificata: protocollo@pec.comune.bonarcado.or.it

ART. 5) MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO

Le domande presentate saranno istruite e, salvo esclusione, collocate nella fascia reddituale di riferimento (A e B) secondo un principio di gradualità che favorisca i nuclei con redditi bassi e con più elevate soglie di incidenza sul canone.

L'entità dei contributi verrà calcolata nel rispetto dei limiti massimi stabiliti dalla normativa vigente in materia e dalle direttive impartite dal competente Assessorato Regionale.

L'ammontare del contributo non potrà eccedere la differenza tra il canone annuo effettivo - al netto degli oneri accessori - e il canone considerato sopportabile, in relazione alla situazione reddituale dei beneficiari:

- a. l'ammontare del contributo per ciascun richiedente appartenente alla **fascia A** è destinato a ridurre sino al 14% l'incidenza del canone sul reddito e non può essere superiore a € 3.098,74;
- b. l'ammontare del contributo per ciascun richiedente appartenente alla **fascia B** è destinato a ridurre sino al 24% l'incidenza del canone sul reddito e non può essere superiore a € 2.320,00;

Se il finanziamento regionale non sarà sufficiente a coprire per intero il fabbisogno richiesto da questo Comune, i contributi degli aventi diritto saranno soddisfatti in misura proporzionale alla somma stanziata dalla RAS, tenendo sempre presente il principio di gradualità che favorisca i nuclei familiari con redditi bassi e con elevate soglie di incidenza del canone.

Il diritto al contributo decorre dal 1° Gennaio 2026 o dalla data di stipula del contratto di locazione se successiva alla data suddetta e fino al 31 Dicembre 2026.

Il contributo sarà erogato per i mesi di validità del contratto di locazione (per il calcolo dei mesi non si terrà conto delle frazioni di mesi).

ART. 6) CUMULABILITÀ CON ALTRI CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE

È ammesso il cumulo tra il contributo di cui al Fondo in oggetto e altri benefici relativi al sostegno per la locazione. Tale cumulo non può superare l'ammontare del contributo spettante ai sensi della L. 431/1998.

La cumulabilità con altri contributi non ha rilevanza ai fini della trasmissione del fabbisogno comunale alla Regione, ma sarà valutata dal Comune prima di procedere alla liquidazione delle somme in favore degli utenti ammessi.

Eventuali somme residue nell'annualità di riferimento, derivanti da minori erogazioni ai beneficiari rispetto al fabbisogno dichiarato, saranno ridistribuite per soddisfare il fabbisogno residuo nella medesima annualità, sino alla concorrenza del contributo massimo spettante a ciascun beneficiario.

ART. 7) FORMAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA DEGLI AVENTI DIRITTO

Il Comune procede all'istruttoria delle domande dei partecipanti ed ai relativi controlli verificandone la completezza e la regolarità. Le domande incomplete o prive della documentazione richiesta non saranno ritenute valide ai fini della formazione della graduatoria e verranno pertanto escluse. Si procede alla formulazione di due distinte graduatorie (una per la fascia A e una per la fascia B) dei beneficiari, con la determinazione dei contributi attribuiti a ciascun richiedente in base alla modalità di cui al precedente articolo.

Per ragioni di tutela alla riservatezza i beneficiari inseriti nella graduatoria saranno identificabili esclusivamente dagli stessi mediante il numero di protocollo rilasciato al momento di presentazione della domanda. La graduatoria provvisoria degli aventi diritto verrà pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 10 giorni consecutivi, entro i quali potrà essere effettuata la presentazione per iscritto di eventuali ricorsi debitamente motivati. In assenza di ricorsi, la graduatoria provvisoria è considerata automaticamente definitiva. Si precisa che la comunicazione di avvio del procedimento di cui all'art. 7 della L. 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, considerato il previsto numero elevato di destinatari, si intenderà assolta con le modalità di cui all'art. 8 comma 3 della legge medesima, con la pubblicazione della graduatoria provvisoria all'albo pretorio del Comune e sul sito web istituzionale.

[ART. 8\) PERFEZIONAMENTO CONSEGNA RICEVUTE DEI PAGAMENTI DEL CANONE DEL PERIODO SUCCESSIVO ALLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA](#)

Le ricevute di pagamento del canone di locazione riferite al periodo successivo alla presentazione della domanda dovranno essere consegnate improrogabilmente entro il 20.01.2027.

[ART. 9\) MODALITÀ DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI](#)

Il Comune provvede all'erogazione dei contributi a seguito dell'effettivo accreditamento da parte della Regione Autonoma della Sardegna del relativo finanziamento mediante le modalità indicate da ciascun richiedente in sede di presentazione della domanda. Si consiglia l'accredito mediante codice IBAN al fine di limitare gli spostamenti e l'accesso diretto in banca. I beneficiari del contributo a integrazione del canone di affitto, sono tenuti a presentare al competente ufficio del Comune, nei termini stabiliti, le ricevute dei pagamenti effettuati. Nel caso di mancata presentazione delle ricevute di pagamento, fatte salve situazioni particolari, il Comune darà corso alla revoca dei benefici concessi. Nel caso in cui le ricevute siano parziali, l'importo del contributo sarà diminuito proporzionalmente.

[ART.10\) CONTROLLI E SANZIONI](#)

Il Comune istruisce le istanze verificando i requisiti dei richiedenti: - ai sensi dell'art. 71 del D.P.R n. 445/2000, spetta all'Amministrazione Comunale procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive anche avvalendosi di soggetti esterni quali ad esempio l'Agenzia delle Entrate, Guardia di Finanza, INPS e/o di qualunque altro Ente certificante. L'Amministrazione si riserva di accertare la veridicità della situazione familiare dichiarata, riservandosi di confrontare i dati reddituali e patrimoniali dichiarati dai soggetti ammessi alle prestazioni, con i dati in possesso del sistema informativo del Ministero delle Finanze. L'Amministrazione Comunale agirà per il recupero delle somme e

per ogni altro adempimento conseguente alla non veridicità dei dati dichiarati. Ferme restando le sanzioni penali, previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, il dichiarante decade dai benefici e, pertanto, verrà escluso dalla graduatoria.

ART.11) DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non riportato nel presente bando si fa riferimento alla normativa Statale e Regionale in vigore.

ART.12) RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il Responsabile del Procedimento ai sensi dell'art. 5 della Legge 241/1990 è la Dott.ssa Antonella Pinna. Per qualsiasi informazione si forniscono i seguenti contatti:

☎ 0783/569017 int.1-5

ART.12) INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

L'atto di informazione ai sensi dell'art.13 del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo, relativo al trattamento dei dati personali, è parte integrante del modulo di domanda e dovrà essere datato e sottoscritto dal partecipante al bando in oggetto.

Il Responsabile dell'Area Amministrativa

Dott.ssa Antonella Pinna